

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"SPAZIO MEDIAZIONE E INTERCULTURA APS"

Art.1 – Denominazione, natura giuridica e riferimenti normativi

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs.3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa regionale e statale vigente in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: **"Spazio Mediazione e Intercultura APS"** di seguito anche "Associazione".
2. L'Associazione assume la qualificazione giuridica di **Associazione di Promozione Sociale (APS)** e intende acquisire la qualifica di **Ente del Terzo Settore (ETS)** mediante iscrizione nella sezione del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** dedicata alle APS, ai sensi del D. Lgs.117/2017.
3. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel RUNTS, l'Associazione utilizzerà in tutti gli atti, la corrispondenza e le comunicazioni al pubblico la denominazione completa "Spazio Mediazione e Intercultura APS" con l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS", ove consentito e opportuno.

Art.2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in **Cuneo (CN), via Carlo Barbero n.6**.
2. Eventuali variazioni della sede legale all'interno del medesimo Comune non comportano modifica statutaria, ma saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate agli uffici competenti per l'aggiornamento dei dati nel RUNTS.
3. L'Associazione può istituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sedi operative, sezioni, delegazioni o uffici distaccati in altri Comuni, anche fuori Regione, nel rispetto delle norme vigenti.

Art.3 – Durata

1. L'Associazione ha **durata illimitata** nel tempo, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge.

Art.4 – Scopo, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. L'Associazione non ha fini di lucro, **diretti o indiretti**, e opera in via esclusiva o principale per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
2. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.
3. Gli **eventuali avanzi di gestione** debbono essere integralmente reinvestiti nelle **attività istituzionali** e nelle attività diverse strettamente connesse e strumentali, secondo quanto indicato nel presente Statuto e nel rispetto della disciplina civilistica e fiscale applicabile agli ETS.
4. L'Associazione si prefigge, in particolare, di:
 - o promuovere e facilitare **l'integrazione degli immigrati** tramite il servizio della **mediazione interculturale**;
 - o promuovere il dialogo interculturale e la valorizzazione delle differenze all'interno del nucleo sociale;
 - o favorire la **partecipazione attiva** dei propri soci alla vita culturale, sociale e civile della comunità locale e nazionale;
 - o promuovere **percorsi e cammini culturali** che stimolino un **nuovo umanesimo**, inteso come reciproco riconoscimento della dignità delle persone e delle culture;
 - o promuovere la **conoscenza e l'interazione** tra le culture delle numerose nazionalità presenti sul territorio, valorizzando le **differenze** e le **tradizioni** di ciascuna.
5. L'Associazione si impegna a operare nel rispetto dei **principi di democraticità interna, uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione** per motivi di nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Art.5 – Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale **una o più attività di interesse generale** di cui all'art.5 del D. Lgs.117/2017, con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, alle seguenti lettere:
 - o **lett. d)**: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - o **lett. h)**: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni di vita delle persone immigrate;
 - o **lett. i)**: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - o **lett. k)**: attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo;
 - o **lett. u)**: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.
2. In particolare, rientrano tra le attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere:
 - 1 . **Promozione del ruolo del mediatore interculturale**
valorizzare e promuovere la figura del mediatore interculturale, quale soggetto ponte tra culture, istituzioni e cittadini italiani e stranieri;
realizzare **manifestazioni di carattere culturale** che stimolino la conoscenza e l'incontro tra le differenti etnie presenti sul territorio.
 - 2 . **Organizzazione di eventi sul dialogo culturale e interculturale**
organizzare **eventi, incontri, feste a tema, serate culinarie, visite guidate ai luoghi di culto e ai luoghi significativi per le diverse comunità**;
promuovere occasioni strutturate di dialogo, confronto e scambio fra persone di diversa origine etnica, culturale e religiosa.
 - 3 . **Attività culturali e interculturali**
organizzare **seminari, corsi, convegni, laboratori, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, rassegne, pubblicazioni cartacee e digitali**;
proporre percorsi formativi e di sensibilizzazione sui temi dell'intercultura, dell'integrazione, della mediazione, della non discriminazione e del contrasto ai pregiudizi.
 - 4 . **Ricerca di sinergie con altri territori e soggetti**
collaborare con altre realtà territoriali caratterizzate da affinità culturali o simili processi migratori;
creare reti e partenariati con enti pubblici e privati, altri ETS, APS, ODV, cooperative sociali, istituzioni scolastiche e formative, enti locali, servizi sociali e sanitari.
 - 5 . **Formazione sui temi dell'immigrazione e dell'intercultura**
offrire **attività di formazione** per:
insegnanti e personale scolastico;
operatori pubblici e privati;
operatori dei servizi sociali, sanitari, educativi e del terzo settore;
progettare e realizzare **corsi, moduli formativi, percorsi di aggiornamento e supervisione** inerenti tematiche migratorie, interculturali, linguistiche e di mediazione.
 - 6 . **Accompagnamento linguistico e integrazione scolastico-sociale**
accompagnare e sostenere i cittadini stranieri nell'**apprendimento della lingua italiana**, con particolare attenzione alla lingua per la vita quotidiana, la scuola, il lavoro e l'accesso ai servizi;
valorizzare il **patrimonio linguistico e culturale di origine** delle persone, promuovendo un approccio plurilingue e interculturale.
 - 7 . **Collaborazioni e reti**
collaborare stabilmente o occasionalmente con altri enti che perseguano finalità analoghe o complementari, anche mediante:
protocolli d'intesa;
progetti in partenariato;
attività coordinate e co-progettate con enti pubblici.
 - 8 . **Ulteriori attività coerenti con le finalità**
svolgere ogni altra attività culturale, formativa, sociale o di promozione umana che risulti utile, opportuna o strumentale al perseguimento dello scopo sociale, nel rispetto dei limiti di legge per gli ETS e le APS.

Art.6 – Attività diverse ed entrate occasionali

1. L'Associazione potrà svolgere, ai sensi dell'art.6 D. Lgs.117/2017, **attività diverse** da quelle di interesse generale, purché:
 - o siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime;
 - o siano individuate con specifica deliberazione del Consiglio Direttivo e riportate nel bilancio;
 - o rispettino i criteri e i limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'Associazione potrà inoltre realizzare **attività di raccolta fondi**, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dell'art.7 D. Lgs.117/2017.

Art.7 – Soci: ammissione, categorie e diritti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, italiane o straniere regolarmente soggiornanti, nonché, ove consentito, altri enti senza scopo di lucro, che ne condividano finalità e principi, accettino il presente Statuto e contribuiscano al raggiungimento degli scopi associativi.
2. L'Associazione può prevedere, con regolamento interno o deliberazione assembleare, distinte **categorie di soci** (ad esempio: soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari), fermo restando che:
 - o a tutti i soci maggiorenni è garantito il **diritto di voto** in Assemblea;
 - o non possono essere introdotte discriminazioni nei diritti associativi fondamentali.
3. L'ammissione a socio è deliberata dal **Consiglio Direttivo**, su domanda scritta dell'interessato contenente:
 - o i dati anagrafici;
 - o la dichiarazione di condividere finalità e principi dell'Associazione;
 - o l'impegno a rispettare Statuto, eventuali regolamenti e deliberazioni degli organi sociali.
4. È espressamente esclusa **la temporaneità della partecipazione** alla vita associativa. La qualità di socio è a tempo indeterminato, salvo recesso, decadenza o esclusione, nei limiti previsti dallo Statuto.
5. La quota associativa **non è trasferibile** a nessun titolo, né è rivalutabile; l'eventuale quota versata non è ripetibile in caso di recesso, decadenza o esclusione del socio.

Art.8 – Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a:
 - o osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
 - o mantenere comportamenti conformi ai principi di correttezza, lealtà e solidarietà;
 - o versare, se deliberata, la **quota associativa annuale**;
 - o partecipare, per quanto possibile, alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione.
2. L'inosservanza grave e reiterata delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione può costituire motivo di esclusione.

Art.9. – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - o **recesso**, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - o **mancato pagamento** della quota associativa annuale (se prevista), protratto oltre il termine stabilito dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
 - o **esclusione**, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali:
 - comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione;
 - violazione grave o ripetuta delle norme statutarie e regolamentari;
 - atti che arrechino danno morale o materiale all'Associazione.
2. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso **ricorso all'Assemblea** dei soci, che decide in via definitiva con le modalità previste da apposito regolamento o, in mancanza, a maggioranza semplice dei presenti.

Art.10 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - o **l'Assemblea dei Soci**;
 - o **il Consiglio Direttivo**;
 - o **il/la Presidente**;
 - o l'eventuale **Collegio dei Revisori dei Conti** (ove nominato);
 - o eventuali ulteriori organi consultivi o tecnici istituiti dall'Assemblea, senza poteri di rappresentanza.

2. Tutte le cariche associative sono **elettive e gratuite**, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute nell'interesse dell'Associazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dalla normativa vigente.

Art.11 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi associativi ed esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea:
 - o approva il **bilancio di esercizio** e, ove previsto, il bilancio sociale;
 - o nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali organi di controllo;
 - o delibera sulle **linee generali del programma di attività**;
 - o delibera su modifiche statutarie e regolamentari;
 - o delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
 - o delibera su ogni altra questione ad essa demandata dalla legge o dal presente Statuto.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, nonché ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
4. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail o altro mezzo tracciabile) contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione, con un **preavviso minimo di 8 giorni**.
5. L'Assemblea può riunirsi anche con modalità telematiche (videoconferenza o similari), purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e di voto, nonché la regolare verbalizzazione.

Art.12 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:
 - o in **prima convocazione**, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
 - o in **seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. Le deliberazioni sono assunte a **maggioranza semplice** dei voti espressi dai presenti, salvo diverse maggioranze richieste dalla legge o dal presente Statuto.
3. Per le **modifiche statutarie** è richiesta la presenza (o partecipazione) di almeno i **due terzi dei soci** e il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**, salvo diversa previsione di legge.
4. Per lo **scioglimento dell'Associazione** e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno i **tre quarti dei soci**.
5. Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto **verbale**, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art.13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione.
2. È composto da un numero di membri variabile, determinato dall'Assemblea, comunque non inferiore a **3 (tre)** e non superiore a **9 (nove)**, eletti dall'Assemblea tra i soci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica **tre anni** ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Al Consiglio Direttivo competono, in via esemplificativa:
 - o l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
 - o la predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea;
 - o l'attuazione delle deliberazioni assembleari;
 - o la deliberazione in merito all'ammissione, alla decadenza e all'esclusione dei soci;
 - o la definizione del programma operativo delle attività;
 - o la stipula di convenzioni, contratti e accordi con enti pubblici e privati;
 - o la nomina, al proprio interno, del Presidente e di eventuali Vicepresidenti, nonché del Tesoriere e del Segretario, ove ritenuti necessari.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno **tre volte l'anno** e ogniquale volta lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità telematiche, alle condizioni previste per l'Assemblea.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Di ogni riunione è redatto **verbale**, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

Art.14 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente:
 - o convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
 - o cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
 - o sovrintende all'attività dell'Associazione, assicurando il perseguimento delle finalità statutarie;
 - o adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal **Vicepresidente** o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Art.15 – Organo di controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt.30 e 31 del D. Lgs.117/2017, l'Assemblea provvede alla nomina di un **organo di controllo** (monocratico o collegiale) e, nei casi previsti, di un **revisore legale dei conti** o di una società di revisione legale.
2. L'organo di controllo, ove nominato, esercita le funzioni e i poteri previsti dalla legge, vigilando sull'osservanza della legge, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, nei casi previsti, svolgendo anche la revisione legale dei conti.

Art.16 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - o beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - o eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
 - o ogni ulteriore bene acquisito a qualsiasi titolo lecito.
2. Le **entrate** dell'Associazione sono costituite, in via esemplificativa, da:
 - o quote associative annuali, se deliberate dall'Assemblea;
 - o contributi di soci e terzi;
 - o contributi di enti pubblici o privati, nazionali, dell'Unione europea o di organismi internazionali;
 - o donazioni, lasciti e liberalità;
 - o proventi derivanti da attività di interesse generale;
 - o proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
 - o proventi da raccolte fondi;
 - o eventuali rimborsi derivanti da convenzioni e contratti con enti pubblici o privati.
3. L'esercizio sociale si chiude al **31 dicembre** di ogni anno. Entro i termini previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo predispose il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. Il bilancio è redatto nel rispetto dei principi di **veridicità, correttezza, trasparenza** e rappresenta in modo chiaro e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art.17 – Volontariato, lavoratori e rimborsi spese

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale indicate nel presente Statuto, l'Associazione si avvale **prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati**, ai sensi degli artt.17 e ss. del D. Lgs.117/2017.
2. In occasione di **grandi manifestazioni** o eventi di particolare rilievo afferenti gli scopi istituzionali, l'Associazione può avvalersi di attività prestata in forma **volontaria, libera e gratuita anche da persone non associate**, nel rispetto delle norme vigenti in materia di volontari degli ETS.
3. L'Associazione può inoltre avvalersi, **in caso di particolare necessità**, di prestazioni di **lavoro autonomo o dipendente**, anche ricorrendo ai propri associati, purché:
 - o tali prestazioni siano coerenti con le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse;
 - o l'eventuale remunerazione sia contenuta nei limiti di legge per gli ETS;

- sia in ogni caso rispettato il principio di prevalenza dell'attività di volontariato.
- 4. Ai volontari possono essere rimborsate solo le **spese effettivamente sostenute e documentate**, secondo importi e limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, in conformità all'art.17, co.4, D. Lgs.117/2017.

Art.18 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene e aggiorna i seguenti **libri sociali**:
 - libro soci;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. I libri sociali possono essere tenuti anche in forma informatica, purché sia garantita l'inalterabilità e la tracciabilità delle scritture.
3. I soci hanno diritto di **esaminare i libri sociali** secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza.

Art.19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di **scioglimento, cessazione o estinzione** dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio del RUNTS competente, ad altri **Enti del Terzo Settore** individuati dall'Assemblea, che perseguano analoghe finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero, in mancanza, alla **Fondazione Italia Sociale**, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. In nessun caso possono essere distribuiti ai soci, anche in forma indiretta, beni o avanzi di gestione.

Art.20 – Rinvio alla legge

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs.3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.